ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE CHE STABILISCE LE NORME SANITARIE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Art. 8

Bollatura delle partite di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto

I colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, di produzione nazionale e comunitaria, destinati al consumo umano diretto devono essere muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legisaltivo 27 gennaio 1992, n. 109, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) il Paese speditore;

b) la specie di molluschi bivalvi con la denominazione in lingua italiana e con la denominazione scientifica; i molluschi contenuti in ciascun collo devono appartenere ad un'unica specie;

c) l'identificazione del centro di spedizione o di depurazione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di produzione;

d) la data di confezionamento riportante almeno il giorno e il mese;

e) la data di scadenza, o in alternativa, la menzione "I molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto". Il bollo sanitario puo' essere stampigliato sul materiale di confezionamento o apposto su un'etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento o posta all'interno della confezione. Il bollo sanitario puo' essere anche del tipo a fissazione mediante torsione o gancio; i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto se non sono staccabili. Il bollo sanitario non deve essere trasferibile, deve essere in materiale resistente e impermeabile, deve recare le indicazioni previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili e deve essere utilizzato una sola volta. Il venditore al dettaglio, frazionato il contenuto della partita, deve conservare per almeno sessanta giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita di molluschi bivalvi vivi che non sono confezionati in colli per la vendita al minuto.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1993, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-530-1992/art-8-bollatura-delle-partite-di-molluschi-bivalvi-vivi-destinati-al/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it